



CORTE DEI CONTI

SEGRETARIATO GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 da attuare in tutti gli ambienti di lavoro della Corte dei conti

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. Le prescrizioni qui riportate sono riferibili esclusivamente alla situazione pandemica in corso e alle indicazioni dell'OMS del ministero della salute e degli organismi nazionali e internazionali di indirizzo e vigilanza alla data del 22 aprile 2020

La prosecuzione delle attività istituzionali può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività Istituzionali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Il Datore di Lavoro, per mezzo del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente, provvede ad aggiornare il DVR con la valutazione del Rischio Biologico specifico relativo al reinserimento di lavoratori sul luogo di lavoro dopo le misure di allontanamento, contenimento isolamento fiduciario o eventuale quarantena.

Le modalità della riammissione e gli eventuali accertamenti clinico/strumentali dovranno essere preventivamente posti all'attenzione dei RLS.

OBIETTIVI PRIMARI DELLE PRESENTI INDICAZIONI:

- 1. NESSUN LAVORATORE INFETTO DEVE ESSERE PRESENTE A LAVORO**
- 2. NESSUN LAVORATORE DEVE CORRERE IL RISCHIO DI ESSERE INFETTATO DURANTE IL LAVORO.**
- 3. L'ATTIVITA' LAVORATIVA NON DEVE CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS**

L'Amministrazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali dell'Istituto, circa le disposizioni delle Autorità sanitarie, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

TUTTI I LAVORATORI SI IMPEGNANO A RISPETTARE IN MANIERA INCONDIZIONATA LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE AUTORITA' SANITARIE AL DI FUORI DEI LUOGHI DI LAVORO ANCHE NEGLI SPOSTAMENTI IN ITINERE

Vengono confermate come valide tutte le misure già adottate tese a ridurre in maniera significativa le possibilità di diffusione del virus SARS-COV-2. In particolare, l'accesso presso i locali dell'Amministrazione deve avvenire esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, irrinunciabili, urgenti, inderogabili, indifferibili e non realizzabili senza la presenza diretta dei soggetti interessati. Al momento attuale per tutte le attività, tenuto conto delle misure organizzative dei singoli uffici, è opportuno avvalersi della modalità di lavoro agile, che costituisce modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa. In ogni caso ogni attività in presenza dovrà svolgersi nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, conservando la distanza interpersonale superiore a un metro e le modalità di accesso e permanenza nei luoghi di lavoro dovranno essere conformi alle indicazioni di divieto di assembramenti.

In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, da considerarsi come obblighi di servizio:

✓ obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

✓ consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso e di non poter permanere nelle sedi di servizio - e di doverlo dichiarare tempestivamente - laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;

✓ obbligo per i lavoratori di misurarsi la temperatura corporea al mattino, prima di recarsi a lavoro e rimanere presso la propria abitazione, avvisando il loro medico curante, in caso di rilievo di temperatura $\geq 37,5^\circ$ e/o di sintomi respiratori acuti (particolarmente tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, disturbi gastro-intestinali, alterazioni del senso dell'olfatto e/o del gusto). In questi casi la temperatura corporea, anche a tutela della propria salute, dovrà essere rilevata anche alla sera, prima di coricarsi. Il lavoratore dovrà

tenere nota dei dati e conservarli per eventuali richieste dell'autorità sanitaria pubblica in caso di notizie di interesse per la salute collettiva.

✓ Ove tali sintomi si manifestassero improvvisamente sul luogo di lavoro obbligo per il lavoratore di isolarsi in una stanza ben aerata che dovrà rimanere chiusa, senza che nessuno possa accedervi ad eccezione delle squadre di emergenza e degli addetti al primo soccorso che dovranno essere all'uopo dotati di DPI (mascherine FFP2/FFP3, guanti) e dovranno comunque limitare al massimo il contatto stretto fino all'arrivo del soccorso di pronto intervento pubblico 112

✓ impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nella sede di servizio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

SI RICORDA CHE TUTTE LE PERSONE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DA ZONE SEDI DI FOCOLAI EPIDEMICI O CHE POSSANO COMUNQUE AVERE AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON SOGGETTI POSITIVI PER INFEZIONE DA SARS-COV- DOVRANNO EFFETTUARE UN PERIODO DI ISOLAMENTO CON SORVEGLIANZA ATTIVA PRIMA DI ESSERE AMMESSI AL LAVORO

Per la riammissione a lavoro potranno essere disposti dal Medico Competente, nell'ambito dell'attività di sorveglianza, controlli sierologici e o molecolari o, in caso di necessità, altri accertamenti che dovranno essere condivisi con i RLS ed eventualmente con le autorità sanitarie di vigilanza.

MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Nelle stanze dove si svolge l'attività lavorativa dovrà essere utilizzata una sola postazione. Ove ciò non sia realizzabile occorre attivare modelli organizzativi che prevedano la turnazione del personale e comunque dovrà essere assicurato, nel caso di inevitabile presenza contemporanea di più persone nella medesima stanza, il distanziamento sociale di almeno due metri, evitando postazioni frontali e con l'utilizzo di DPI (mascherine). In ogni caso i locali dovranno essere continuamente e sufficientemente areati. Gli impianti di condizionamento, su cui viene effettuata la regolare manutenzione e sanificazione periodica, non dovranno avere la funzione di ricircolo attivata e dovranno funzionare in modalità di sola immissione d'aria diretta e filtrata a ventilazione forzata. Le finestre dovranno rimanere aperte per facilitare i ricambi di aria.

Le riunioni in locali confinati devono essere evitate e deve essere scelta la modalità della videoconferenza. Ove, per brevi periodi, non superiori a 15 minuti, sia assolutamente necessario derogare a tale indicazione per un gruppo limitato di persone è obbligatorio l'uso

di DPI (mascherine), nel rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale. In ogni caso all'ingresso di ogni locale di riunione dovrà essere presente un dispenser per la disinfezione delle mani con comuni disinfettanti. L'obbligo di lavarsi frequentemente le mani ad ogni contatto rimane l'indicazione principale.

In generale, nel caso si renda necessaria la permanenza temporanea e contemporanea di più persone in ambienti confinati per qualsiasi motivo è obbligatorio l'uso di DPI (mascherine).

Nel caso il lavoratore abbia, sul luogo di lavoro, contatti con soggetti provenienti dall'esterno o debba manipolare documenti o merci provenienti dall'esterno, specie se contenuti in involucri di plastica o metallo, dovrà anche utilizzare DPI (guanti).

Ogni lavoratore con relazioni con il pubblico dovrà evitare qualsiasi contatto ravvicinato e dovrà svolgere il suo lavoro attraverso una barriera di vetro o altro materiale trasparente oppure, in alternativa, indossando i DPI e dovrà rimanere, per brevi periodi, ad una distanza superiore a m. 1,50.

MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE

I lavoratori addetti alla guida di autoveicoli, seppur non in maniera esclusiva, saranno responsabili direttamente della corretta tenuta in sicurezza del mezzo per quanto attiene la pulizia dello stesso limitatamente alle procedure di disinfezione dello strumentario di bordo in loro uso. Detergenti a base di cloro o soluzioni idroalcoliche dovranno essere utilizzati al mattino e ad ogni utilizzo del veicolo particolarmente in caso di uso dello stesso da parte di vari e diversi operatori. Il veicolo seguirà comunque il normale ciclo di igiene e lavaggio interno salvo casi particolari (ad esempio trasporto di persone provenienti dall'esterno o sospette per possibili contatti stretti con soggetti COVID-19 positivi confermati). In cui verrà disposta specifica sanificazione e attivata specifica procedura. Durante il servizio gli addetti alla guida di autoveicoli (di qualsiasi tipo) dovranno indossare DPI con adeguate pause. Il passeggero deve essere trasportato esclusivamente sul sedile posteriore e (salvo casi di necessità e per breve tempo) il trasporto deve essere riservato a un passeggero alla volta. Deve essere sempre assicurata la massima ventilazione possibile dell'abitacolo dell'autovettura e l'impianto di condizionamento (con regolare manutenzione e pulizia dei filtri) dovrà essere utilizzato in modalità senza ricircolo dell'aria con immissione costante di aria dall'esterno. Il passeggero dovrà comunque indossare un DPI (mascherina).

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI

Per l'accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro e mezzo.

Ogni scarico merci dovrà essere organizzato dai responsabili della logistica con modalità che non prevedano forme di assembramento rispettando una precisa tempistica. Nel caso di necessità di deposito di merci queste saranno immediatamente destinate in apposito locale separato.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO

La pulizia ordinaria di tutti i locali e di tutto il mobilio dovrà essere potenziata a seconda delle necessità e affiancata a procedure di sanificazione ambientale e disinfezione di superfici, tastiere e mouse, che dovranno essere svolte con continuità, particolarmente in caso di uso promiscuo delle scrivanie e delle apparecchiature informatiche.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

Per la riammissione a lavoro potranno essere disposti dal Medico Competente, nell'ambito dell'attività di sorveglianza, controlli sierologici e o molecolari o, in caso di necessità, altri accertamenti che dovranno essere condivisi con i RLS ed eventualmente con le autorità sanitarie di vigilanza.

IL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA



MARIO MAURO
CORTE DEI CONTI
23.04.2020 18:19:10
CEST

IL DATORE DI LAVORO D.G.



CICCHETTI LAURA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
23.04.2020 18:27:06
CEST